

## **Analisi critica del D.Lgs. N. 152/2006: gli obiettivi ed i tempi di una vera riforma**

**Franco Giampietro**

### **1. Sette mesi sono insufficienti per un T.U. o per un Codice dell'ambiente ...**

Chi scrive *non* ha avuto la fede necessaria per credere che, dalla legge delega n. 308/2004, approvata dopo 3 anni dall'originaria proposta, potesse scaturire, in assenza di puntuali criteri direttivi generali e specifici per i vari settori della materia ambiente, ivi elencati (*l'80% circa delle leggi ambientali*), uno o più schemi di decreti legislativi da presentare alle Camere, nel termine di 1 anno, (dall'11 gennaio 2005), previsto a pena di decadenza della delega.<sup>1</sup>

Ma, nel constatare il *risultato* della pubblicazione, sulla G.U. del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",<sup>2</sup> composto di 6 Parti, di cui la Prima, intitolata "Disposizioni comuni", composto da 318 articoli e 45 Allegati Tecnici (per un totale di pp. 387 della Gazzetta, stampate in caratteri analoghi al formato "pdf", apparso sul sito COMDEL, quello della "Commissione dei Saggi") deve ammettere che "il miracolo" è stato compiuto.

Come è ribadito dalle (altrettanto imprevedibili) circostanze che, di una così ponderosa riforma di tanta legislazione ambientale, il Governo ha elaborato il *dettato definitivo* in un arco di tempo (settembre 2005 - 29 marzo 2006), notevolmente ristretto, ove si consideri che il competente Ministero ha, in tale spazio temporale, "sforato" 4 versioni dell'articolato (ottobre 2004, come prima bozza, ed i successivi testi approvati, con delibere del Consiglio dei Ministri, datate 18 novembre 2005, 19 gennaio, 10 febbraio 2006, con ulteriori ritocchi, in data 29 marzo 2006 su richiesta del Presidente della Repubblica); ha fatto approvare, nella legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2006, n. 266, art. 1, commi 439-443), una *disciplina minima* sulla

---

<sup>1</sup> In tal senso ci eravamo pronunciati in due contributi di commento alla legge n. 308/2004, in questa Rivista, 2/2005, p. 105 ss. e 3/2005, p. 205 ss. Più in generale, sui problemi della codificazione, si rinvia alle approfondite riflessioni di F. FONDERICO, "La muraglia ed i libri: legge delega, testi unici e codificazione del diritto ambientale", in *Giorn.dir.amm.*, 2005, fasc. 6, p. 585 ss.

<sup>2</sup> In *Suppl.Ord.* alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, N. 96/L

responsabilità per danno ambientale,<sup>3</sup> entrata in vigore il *13 gennaio e abrogata dal 29 aprile 2006* (come risulta dall'art. 318, comma 2, lett. c) del decreto legislativo in esame), realizzando, *altresì*, l'acquisizione dei due prescritti pareri delle Camere (ex art. 1, comma 5, legge n. 308); la consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori (ex art. 1, comma 14) - a dire il vero, in termini e modi, per così dire, *abbreviati* ... - nonché, *last but not least*, il parere della Conferenza unificata (ex art. 1, comma 4 della legge n. 308).<sup>4</sup>

Ma questa incredibile "corsa" ha premiato gli uomini di fede o ha dato credito al "pessimismo della ragione", da molti espresso *ex antea* ? E, soprattutto, ne è valsa la pena ?

Senza voler entrare *qui* nel *merito* di questa riforma, si deve precisare che *i suoi effetti di impatto* sulle leggi di settore, modificate o revisionate, e, quindi, sui costi di *compliance*, gravanti su controllati e controllori, si misurano, a partire dal 29 aprile 2006, sulla necessità di analizzare:

- a) *quali e quante modifiche* sono state introdotte per singolo settore (acque e difesa del suolo, rifiuti, aria, VIA e VAS, bonifica, danno ambientale), sotto il profilo *giuridico* e *tecnico*, non solo per *singoli* istituti, ma anche sulle *nozioni generali*, delimitanti il *campo di applicazione* di ogni disciplina settoriale (v., per es. la *nuova* nozione di *rifiuto* e quella di *scarico*, all'interno dei due rispettivi comparti), valutandone, nello stesso tempo, l'effetto *abrogativo*, indotto sulla vigente legislazione *regionale*;
- b) *quali e quante* sono le *discipline transitorie*, dettate per *ciascuna* delle 5 Parti del decreto legislativo, considerando i casi nei quali appaiono mancanti (per es. in materia di responsabilità per danno ambientale: ove *l'irretroattività* della disciplina dovrà fare i conti con i previgenti regimi, che ruotano intorno all'art. 18 della legge 349/1986, per i fatti consumati di data anteriore al 29 aprile, ma *tenendo conto* della disciplina in vigore, tra il 13 gennaio ed il 28 aprile, per quelli verificatisi in quest'ultimo periodo, in forza della sopravvenuta legge n.

---

<sup>3</sup> In merito alla quale ho espresso osservazioni "preliminari" e consapevolmente "temporanee" in questa Rivista, 2006, fasc. 2, p. 105 ss.

<sup>4</sup> La richiesta di parere concerne il testo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 novembre 2005 e trasmesso con gli Allegati il 7 dicembre 2005; e, secondo il rappresentante del Ministero avrebbe dovuto essere formulato entro il 15 dicembre 2005. Il parere fortemente critico è stato deliberato il 26 gennaio 2006 ed è pubblicato sul sito [www.regioni.it](http://www.regioni.it)

- 266/2005). Ma anche i casi nei quali la retroattività del nuovo regime è rimesso alla *scelta degli interessati*, (v. in materia di bonifica, l'art. 265, comma 4);
- c) in *quante evenienze*, in attesa della futura e annunciata normativa tecnica, *attuativa* di quella amministrativa, occorrerà continuare ad applicare la *disciplina tecnica previgente* al decreto legislativo, con tutti i problemi di *adattamento* della stessa ai nuovi principi o alle nuove prescrizioni amministrative (v., per es., la rilevanza dei valori limiti tabellari e la metodica di caratterizzazione dei siti contaminati ex D.M. 471/1999 in riferimento alla nuova metodica dell'analisi di rischio sito specifico, prevista nel nuovo regime della bonifica);
- d) *quali saranno i tempi ed i costi* di un contenzioso, che dovrà risolvere non solo tutte le nuove questioni interpretative di valenza generale e speciale, *all'interno delle singole discipline settoriali*, ma anche le numerose e gravi questioni connesse con l'*accentramento* di numerose competenze nel MATT e con la *limitazione* delle autonomie regionali-locali (oltre che di quelle sin qui riconosciute alle associazioni di protezione ambientale), suscettibili di giustificare censure di illegittimità costituzionale, anche in riferimento alla recente, ma costante giurisprudenza della Sovrana Corte (v. per es., in materia di legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale, da parte delle regioni e degli enti locali, venuta meno con l'abrogazione dell'art. 18 della legge n. 349/1986 e dell'art. 9, comma 3 del T.U. n. 267/2000).<sup>5</sup>

In definitiva, ragionando solo sul *quantum* della riforma, è mancato il *tempo tecnico necessario* per quella valutazione dell'*impatto* della medesima, richiesta come *analisi tecnico-normativa* (ATN) e *analisi dell'impatto di regolamentazione* (AIR), in forza della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000,<sup>6</sup> formalmente richiamate dall'art. 1, comma 5, della legge-delega n. 308/2003 e che avrebbero dovuto "accompagnare" ciascuno degli originari schemi di decreti legislativi, da presentare alle Camere per l'apporto consultivo. Di qui uno dei motivi che ha probabilmente indotto il Governo ad accorparli in un unico "contenitore" (decreto

---

<sup>5</sup> In tema, v. da ultimo: F. FONDERICO, "Le competenze degli enti locali in materia di danno ambientale: profili generali", Relazione aggiornata al Convegno di Gubbio, 11-12 novembre 2005, in corso di pubblicazione, con gli atti del medesimo su: "Le responsabilità in materia ambientale. Regimi e soggetti".

<sup>6</sup> In G.U. n. 118 del 23 maggio 2000.

legislativo unificato), semplificando l'iter parlamentare consultivo, e realizzando, nello stesso tempo, il traguardo di una *felice sintesi* delle due relazioni di accompagnamento per 318 articoli e 45 Allegati.<sup>7</sup>

Passando ad un breve esame del *merito* dell'iniziativa riformatrice, è agevole osservare che il decreto legislativo n. 152/2006 non è qualificabile *né* alla stregua di un T.U. ambientale, *per motivi sostanziali* (difettando l'enunciazione di principi comuni ai singoli settori legislativi nonché la consolidazione di *tutti* i testi legislativi vigenti per *ciascun* settore; molte fonti legislative sono *solo* richiamate, ma non coordinate al testo base ed è fatta salva la successiva abrogazione di altre norme, da dichiarare incompatibili con apposito regolamento governativo: v., per es. l'art. 264, comma 2) *né, a maggior ragione*, come un "codice dell'ambiente", per carenza dei principi generali e dell'organico coordinamento dei suoi precetti, che restano, invece, distinti ed autonomi, *anche per i profili amministrativi e sanzionatori*, secondo le specifiche sub-materie (acque, rifiuti, aria ecc.)

## **2. Una panoramica dei commenti al D.Lgs. n. 152/2006: sintesi dei rilievi critici**

I contributi che seguono offrono una prima lettura "a ventaglio" delle sei Parti del decreto legislativo n. 152. Da un esame sintetico dei vari contributi che formano il Volume si traggono molte ed utili riflessioni, che muovono dalla difficoltà di identificazione di una "politica ambientale", che sia armonizzata al contesto comunitario e che rappresenti una "forte integrazione tra economia, ambiente e società" (cfr. C. Rapisarda Sassoon); o che evidenziano le gravi difficoltà di realizzare il *conclamato* obiettivo della *semplificazione e razionalizzazione* dei procedimenti, in specie, autorizzatori, ed il coordinamento effettivo tra Amministrazioni competenti (cfr. M.G. Cosentino), con particolare riguardo alle procedure di VIA e VAS, la cui attuazione non risulta tuttora conforme alle prescrizioni comunitarie (cfr. gli interventi di A. Milone e di M. Mazzoleni). *Né* poteva mancare la sottolineatura che il decreto

---

<sup>7</sup> E' utile ricordare che l'ATN "verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione."

L'AIR, a sua volta, consiste: " a) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; b) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese."

delegato riafferma un *centralismo eccessivo* ed una *scarsa sensibilità* verso il principio di *sussidiarietà*, ignorando la giurisprudenza costituzionale formatasi sulla riforma del Titolo V (cfr. M.G. Cosentino). Quattro articolati studi commentano le disposizioni della Parte III del decreto legislativo, due di carattere generale sulla tutela delle acque (cfr. A. Quaranta) e sulla difesa del suolo e della relativa pianificazione (cfr. G. Garzia); il terzo mette a fuoco la nuova nozione di "scarico" e le sue negative conseguenze anche sulla disciplina della gestione dei rifiuti liquidi; il quarto mette a confronto, con un puntuale esame comparativo, i principi riorganizzativi del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, tramite l'identificazione dell'Autorità d'ambito ottimale, mettendo in evidenza la perdita di un'occasione propizia per prefigurare una disciplina unica di entrambi i servizi, e sottolineando le "invasioni" dell'autorità ministeriale nel sistema enti-regioni locali, nonché le gravi difficoltà gestionali della nuova tariffa per i rifiuti urbani e assimilati.

Seguono, a commento della Parte quarta, puntuali contributi sulla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti contaminati, integrati da un'accurata analisi degli aspetti sanzionatori.

Identificati i profili generali delle nozioni di recupero e smaltimento (cfr. S. Maglia), viene svolta una preziosa indagine comparativa tra le nuove definizioni di *rifiuto*, *sottoprodotto* e *materia prima secondaria* e le non sempre agevoli statuizioni, cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte di giustizia nell'identificazione dei caratteri essenziali di quelle figure (di rifiuto-non rifiuto), evidenziandosi gli spazi di incertezza della nuova disciplina (cfr. A. Borzi).

Segue la ricognizione di tre elementi innovativi nella normativa sul deposito temporaneo (cfr. S. Maglia) e l'esame critico della voce R14 dell'Allegato C, ove il deposito temporaneo irregolare è qualificato come un'operazione di recupero dei rifiuti ... (cfr. V. Paone).

Sulla bonifica dei siti contaminati, si prospetta la lettura problematica dei criteri di imputazione della responsabilità (soggettiva od oggettiva ?) e si sottolinea la portata innovativa del nuovo obbligo di "salvataggio" del proprietario o del gestore (cfr. L. Prati) nonché la non meno complessa disciplina transitoria "a più uscite" (cfr. D. Roettgen).

Quindi, un intervento, di natura tecnica, sul tema *sempre attuale* delle *terre e rocce da scavo*, considerato, peraltro, "sdruciolevole", atteso che la disciplina si risolve

nell'appesantire (e non alleggerire) i problemi della gestione di un non-rifiuto, "qualificabile come tale, soltanto *ex-post*, e quindi con tutti i rischi connessi, anche di natura penale (cfr. V. Giampietro). Segue un'ampia disamina dei reati in materia di rifiuti e scarichi, la definizione dei quali, in forza di un restrittivo e labile criterio di delega, appare essersi risolta in un "massiccio (acritico) intervento di copiatura della disciplina previgente", caratterizzato da scarse innovazioni, ritenute, peraltro, non migliorative. Di tal ch  si finisce per privilegiare un *diritto penale ambientale meramente simbolico e di compromesso*, considerate, nello stesso tempo, tutte le incertezze definitorie di nozioni fondamentali (ad es. rifiuto, scarico ...), poi recepite come *elementi costitutivi dei reati*, puniti a titolo di colpa contravvenzionale ... (cfr. L. Vergine).

In materia di inquinamento atmosferico (Parte quinta), intervengono due pregevoli commenti, ove, si esemplifica l'appesantimento burocratico ed i "vuoti" della nuova disciplina (per es., non si fa neppure menzione dell'inquinamento da traffico ed   ignorata la questione del contenimento delle emissioni di gas-serra, restando assai scarna la regolamentazione delle caratteristiche qualitative di combustibili), accanto ad un discutibile regime autorizzatorio degli impianti esistenti (a parte il termine quindicennale di validit  dell'atto di assenso). Si critica l'ampio spettro delle deroghe al principio generale autorizzatorio, con il ricorso ad autorizzazioni generali, peraltro, demandate a troppe autorit  competenti, con il rischio di una *disomogeneit * delle prescrizioni nelle diverse parti del territorio nazionale (cfr. A. Muratori).

Quanto alla responsabilit  per danno ambientale (Parte VI), il nuovo regime, destinato a recepire la direttiva 2004/35/CE, non sembra riuscito a *semplificare* i molteplici istituti previgenti, atteso che esso *continua* a svolgere *effetti ripristinatori, risarcitori e punitivi* (per danno presunto), senza trovare un *efficace collegamento* con la *nuova disciplina della bonifica* dei siti contaminati, aggravando i problemi applicativi con la previsione del concorso delle giurisdizioni, a fronte del *monopolio* dell'azione risarcitoria ministeriale (cfr. i contributi di F. Giampietro e F. Benedetti).

N  poteva mancare una riflessione sul problema dei controlli e dello sviluppo dei sistemi di conoscenza nel campo ambientale, mirata alla verifica delle "occasioni mancate", in specie, nella definizione dei ruoli e delle diverse attivit  tecniche delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, con particolare riferimento sia ad ipotesi di obbligo o discrezionalit  di interventi in determinati



procedimenti, sia ad un minimo di prestazioni essenziali, da garantire in termini omogenei su tutto il territorio nazionale (cfr. G. Tonelli).

Da ultimo, la pubblicazione in G.U. 19 maggio 2006 n. 115 del regolamento (D.M. 5 aprile 2006, n. 186) modificativo del D.M. 5 febbraio 1998 sulle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi, reso urgente dalla sentenza della Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, causa C-103/02, ha indotto il curatore di questo volume ad integrarlo con il relativo commento, considerata, altresì, la problematica concernente l'effettiva vigenza del sopravvenuto decreto ministeriale in rapporto alle disposizioni abrogatrici del T.U.ambientale (cfr. A. Bianco).

### **3. Il nuovo scadenario della riforma del D.Lgs. n. 152: obiettivi e tempi inadeguati**

In definitiva, i primi commenti del decreto legislativo n. 152 sembrano confermare le originarie previsioni *negative* sull'impossibile successo di una riforma, *nata ancora una volta*, nel segno dell'*emergenza dei tempi* e dei *metodi di produzione normativa*. Resta un quesito di fondo: *come* mettere mano ad una *serena ed equilibrata* riforma ... della riforma, che prenda in carico le essenziali e giustificabili modifiche all'ipertrofia delle norme, contenute nel decreto legislativo in commento, *riducendone* l'impatto *quantitativo* ed *aumentandone* il coefficiente *qualitativo*, utilizzando *gli stessi meccanismi correttivi*, previsti dalla legge delega.<sup>8</sup>

Non sarà un compito agevole !<sup>9</sup>

Ma sin da ora si possono tracciare alcune linee-guida per un'iniziativa riformatrice, che non cada negli stessi errori metodologici di un intervento *affrettato* e puramente *demolitorio* e che, soprattutto, non lasci cadere un'*ulteriore occasione* per realizzare le "promesse" di *semplificazione* e *razionalizzazione* delle discipline di settore, che continuano ad evolversi in modo *autonomo* e *differenziato*, sotto i profili *sostanziali*,

---

<sup>8</sup> ... in attesa di intraprendere la strada maestra di una legge-quadro (epperçì di tipo orizzontale) sulla tutela dell'ambiente ... In tema, cfr. l'analisi delle esperienze italiana ed europea di F. FONDERICO, op. cit.; F. GIAMPIETRO, "Testi unici ambientali: i criteri direttivi specifici (?) della legge-delega n. 308/2004", nel sito [www.giuristiambientali.it](http://www.giuristiambientali.it), ed ivi nota XIX.

<sup>9</sup> Tanto più che restano aperte nei confronti dell'Italia una serie di procedure di infrazione delle direttive comunitarie (soprattutto, in materia di gestione di rifiuti e di VIA), che non ci fanno onore in sede europea e che ci costringono ad abbandonare la "via italiana" al recepimento del diritto comunitario.

In tema, da ultimo, si rinvia il paziente lettore al volume: AAVV "La responsabilità per danno all'ambiente. L'attuazione della direttiva 2004/35/CE", a cura di F. GIAMPIETRO, Giuffrè, 2006.

*procedimentali e sanzionatori*. Sempre che vogliamo restare in Europa ...

Sotto il primo profilo, si sono fortunatamente evitati interventi di mera sospensione di tutte le disposizioni del T.U., *vigenti dal 29 aprile*, con ripristino di quelle previgenti, ovvero di immediata sospensione di alcune disposizioni attraverso il ricorso alla Corte costituzionale.<sup>10</sup>

Interventi (ancora una volta) di tipo "emergenziale", che creano gravi problemi non solo di identificazione delle normative effettivamente vigenti ( atteso il generico richiamo a quelle previgenti al T.U. e da questo *espressamente e implicitamente* abrogate ...) ma anche di regolamentazione, in via transitoria, degli effetti *medio tempore* prodotti dal D.Lgs. in esame. Perciò, ove realizzati, avrebbero aumentato lo *stato di confusione normativa*, riducendo il coefficiente di certezza del diritto ad una soglia "insostenibile", perché posta al di sotto di quella "minima", idonea ad individuare *obblighi e sanzioni* attraverso una regola di condotta (la c.d. *norma agendi*) ...

Sotto il secondo profilo, la via imboccata dei decreti legislativi correttivi o integrativi (condivisibile per i motivi sopra indicati)<sup>11</sup> e che prevede una riforma in due tempi, al 30 novembre 2006, per un "trapianto immediato" e al 31 gennaio 2007, per una revisione generale del D.Lgs. n. 152/2006, presta il fianco ad alcuni rilievi critici.<sup>12</sup>

Per un verso, rischia di risolversi (in specie, con la prima scadenza) in un ennesimo intervento *puramente demolitorio ed emergenziale*, mancando *dei tempi tecnici necessari* per un inquadramento delle modifiche in *un progetto organico di riforma*, considerata, altresì, la laboriosità della procedura prevista dall'art. 1, commi 4 e 5

---

<sup>10</sup> Ci riferiamo ad una proposta di emendamento, che si intendeva far approvare nel testo del decreto-legge sullo "spacchettamento" dei Ministeri e all'ordinanza della Corte costituzionale n. 245 del 22 giugno 2006, che ha dichiarato non luogo a procedere sulla richiesta della regione Emilia-Romagna di sospensione immediata di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006; l'ordinanza della Corte è pubblicata in [www.giuristiambientali.it](http://www.giuristiambientali.it), ove è pure pubblicata la recente ordinanza n. 288 del 14 luglio 2006 sulla disciplina dei rottami ferrosi previgente al T.U. ambientale. Sulla curiosa vicenda dell'avviso (comparso in G.U. n. 146 del 26 giugno 2006) del Ministro dell'ambiente che dichiara inefficaci 17 decreti ministeriali e interministeriali, attuativi del T.U., si rinvia alle **persuasive** osservazioni di M. MEDUGNO, "Codice dell'ambiente bloccato nell'incertezza del diritto", Sole 24Ore, 26 luglio 2006, che rammenta il principio dell'annullamento e della revoca degli atti illegittimi. **Si è appreso che il Ministro ha emesso decreto di revoca di sei decreti attuativi del T.U.A. (v. Sole 24ore del 27 luglio 2006).**

<sup>11</sup> E considerando, altresì, la *gradualità* di una riforma, esercitabile nel biennio a partire dal 29 aprile 2006.

<sup>12</sup> Ci riferiamo allo schema di decreto legislativo correttivo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2006 e sul quale la Conferenza unificata ha già espresso parere favorevole in data 19 luglio 2006.



della legge-delega n. 308/2004.

Per altro verso, rischia di non raggiungere l'obiettivo finale (alla scadenza del 31 gennaio 2007) di una revisione *innovativa* del vigente decreto legislativo, che richiede l'attuazione di alcuni dei *principi generali*, che pur erano scritti nella legge-delega citata (le occasioni perdute nel D.Lgs. n. 152/2006 per una diversa "qualità" della normativa ambientale).

Ci limitiamo a segnalare:

- La semplificazione e razionalizzazione delle normative di settore "in un quadro anche procedurale unitario" (art. 1, comma 8, lett. m));
- La valorizzazione del controllo preventivo tecnico del sistema delle agenzie regionali "rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale" (ibidem);
- L'autorizzazione unica ambientale anche nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 96/61/CE (v. art. 1, comma 9, lett. f), ult. Parte);
- La piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie (art. 1, comma 8, lett. e)).<sup>13</sup>

Ebbene, per non perdere questa ennesima occasione e per *tentare* di raggiungere un'applicazione pur *vincolante* per il legislatore delegato dei principi generali sopra esemplificati, non appaiono idonei neppure i termini (brevi) del 31 gennaio 2007.

Obiettivi *ambiziosi* e *innovativi* richiedono, infatti, tempi *adeguati*, come insegna la pluridecennale esperienza delle leggi ambientali, sempre temporanee, frammentarie ed urgenti ..... e, da ultimo, la "miracolosa" predisposizione del D.Lgs. n. 152/2006 tra settembre 2005 e marzo 2006. Sette mesi, appunto, del tutto insufficienti allo scopo!<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Principio negletto non solo per risolvere la *vexata quaestio* della nozione di rifiuto, ma anche in *molti altri settori* legislativi, richiamati nei commenti pubblicati, in questo Volume.

<sup>14</sup> Il decreto legislativo correttivo, approvato in seconda lettura, il 28 luglio 2006 risulta aver escluso il richiamo alle scadenze del 30 novembre 2006 e del 31 gennaio 2007 (cfr. Sole 24ore del 29 luglio 2006).